



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 09/11/2007, n°26

OGGETTO: Parere in ordine al D.L. n.304 del 17 ottobre 2007: Disciplina in materia di Polizia Locale”.

L'anno duemilasette, addì nove del mese di novembre, alle ore 15.00, in Genova, nel Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede in qualità di Presidente: Alessandro Repetto

Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto

Sono presenti all'esame della pratica n. 29 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali

- Visto l'art. 5, 1° comma, lett. b) e lett. c) dell a L.R. 26.5.2006, n.13;
- Considerato che in data 23.10.2007 è pervenuto al C.A.L. il D.L. n.304 del 17.10.2007 ;
- Visto l'ordine del giorno inviato ai Consiglieri prot. 145 in data 31 ottobre 2007, e che in tale o.d.g. è iscritta al n. 2.3 l'espressione del parere relativo al provvedimento sopracitato;
- Sentito il Presidente

Delibera

Di formulare il parere in ordine al sopraindicato D.L. n.304 : allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Di inviare la predetta deliberazione al Consiglio Regionale della Liguria ai sensi dell'art. 5, della L.R. 26.5.2006 n.13

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

Presenti	N.29
Votanti	N. 29
Maggioranza	N.15
Voti Favorevoli	N. 29
Voti contrari	N. 0
Astenuti	N. 0

Il Presidente in conformità dichiara approvata la proposta del Consiglio.

DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 26

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

F.TO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Alessandro REPETTO)

F.TO IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Bruno CERVETTO)

ALLEGATO N. 1 ALLA DELIBERAZIONE N.26 DEL 9.11.2007

- Premesso :

Che la Regione Liguria con il disegno di legge 304 “ disciplina in materia di polizia locale “ intende fornire una risposta normativa esauriente, attuale e completa, passando definitivamente da una organizzazione della polizia locale, articolata quasi esclusivamente sulla dimensione comunale , ad una organizzazione strutturata a livello regionale, articolata in polizie municipali e provinciali.

Una proposta preliminare è quella di istituire una struttura regionale preposta alla Polizia Locale cui fare riferimento, come in altre regioni con un Assessore delegato appositamente.

E' evidente che tale progetto normativo richiede sicuramente da parte dei Comuni e delle Province Liguri, chiarimenti e richieste di precisazioni tecniche, che si concretizzano nella formulazione delle sottoelencate proposte di emendamenti, condivisi sia dalle Province , che dai Comuni Liguri.

- Considerato quanto sopra, il Cal **esprime parere favorevole** nel suo complesso al D.L. n.304 del 17-10-2007 “ Disciplina in materia di polizia locale “.
- Il Cal inoltre richiede al Presidente del Consiglio Regionale della Liguria che due rappresentanti del CAL vengano auditi dalla competente Commissione Regionale in occasione dell' esame del D.L. in oggetto.
- Il CAL propone infine le seguenti considerazioni ed emendamenti che rappresentano esigenze, emerse dal dibattito nel corso della seduta del CAL del 9 novembre 2007:

Art. 1 comma 1 : valutare se non sarebbe meglio denominare tutto Polizia Locale, aggiungendo eventualmente “provinciale” nel caso specifico.

Art. 2 aggiungere comma 2 bis : “gli addetti alle strutture di PL non possono essere adibiti a compiti diversi da quelli istituzionali, salvo diverse disposizioni di legge”.

comma 4 – non in sintonia con l'art. 5 della legge quadro 65/1986

comma 5 – sembrerebbe eccessivo attribuire solo alla PL l'accertamento di tutti gli illeciti amministrativi. Va inoltre posta attenzione sull'uso del termine “comminazione” .

Tenuto conto che le forze di polizia a competenza generale sono solamente Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, all'art.2 comma 5 dovrebbe essere eliminata l'espressione “ a competenza generale “ ampliando così la possibilità di Sindaci e Presidenti di Provincia di richiedere l'intervento della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato, e in teoria della Polizia Penitenziaria.

Art. 3, comma 3

Nella definizione di indirizzi e nella vigilanza sull'attività della Polizia Locale, oltre a Sindaco e Presidente della Provincia, nel caso di servizi associati fra più Comuni, si chiede di indicare anche il Presidente della Comunità Montana o la Conferenza dei Sindaci.

Art. 4 comma 3 lett. c) sostituire le parole "in particolari occasioni stagionali od eccezionali" con "in occasione di particolari esigenze".

Art. 5 comma 1 - riga 2 – sostituire la parola "funzioni" con "servizi".

Art.5 comma 1

Let. a: la possibilità di stabilire "annualmente", "le caratteristiche della gestione in forma associata delle strutture di Polizia Locale" potrebbe creare difficoltà operative, e quindi si chiede di stabilire dette caratteristiche in maniera più stringente.

Let. b: le risorse dei piccoli Comuni per dotazioni organiche adeguate alle norme, se superano le precedenti dotazioni dei Comuni singoli, non sono sufficienti e sono di difficile reperimento. Si chiede che nell'ambito delle risorse da destinare all'incentivazione delle gestioni associate, nei piccoli Comuni, l'Ente Regionale preveda anche fondi da destinare a bilancio di parte corrente, in conto gestione.

Art. 7 – sostituire le parole "può stabilire" con "stabilisce".

Art. 8 comma 2 – aggiungere lett. f) "abbiano frequentato corso di formazione organizzato dalla regione"

Art. 10 comma 2 lett. b – aggiungere "e di aggiornamento permanente (compresa guida di mezzi fuoristrada o speciali)".

Art.10, comma 3

Gli operatori di Polizia Locale dovrebbero poter avere accesso alle banche dati nazionali, in modo gratuito, come avviene per il resto degli operatori addetti alla sicurezza (C.C., Polizia di Stato, ecc.)

nella seconda riga eliminare la parola "corpi" e sostituire con "strutture"
aggiungere interconnessione dei ponti radio a livello regionale

Art. 12 comma 4 – tutto deve essere uniformato e riconoscibile a livello regionale

Art. 14 comma 3 lett. e) aggiungere un esperto designato da ANCUPUM (Associazione Comandanti ed Ufficiali).

comma 3 lett. f) – dopo la parola "esperti" aggiungere "appartenenti alla PM" e inoltre inserire :

" 4 esperti designati dalle Organizzazioni Sindacali" non devono ricoprire cariche sindacali, al fine di non snaturare il carattere tecnico dell'organismo".

Nota al comma 3 : non è ammissibile nè tanto meno logico che nella commissione tecnica consultiva ci siano ben 9 rappresentanti della Polizia Municipale e soltanto uno della Polizia provinciale; tra l'altro è chiaro che viene usato un criterio diverso, nel senso che non si capisce perchè i Comuni capoluogo debbano avere ognuno il loro comandante in commissione solo per la polizia municipale e non per quella provinciale, così come non si capisce perchè l'A.N.V.U.U. possa designare quattro suoi rappresentanti e l'U.P.I. uno solo...Questo tipo di impostazione equivale a poter dire che la polizia provinciale è rappresentata (attualmente non lo è), ma senza darle la possibilità di un vero confronto, dal momento che non si riconosce di fatto pari dignità alle due polizie locali.

Capo III – Titolo: sostituire la parola “corpi” con “strutture”.

Art. 15 comma 1: sostituire la parola “corpi” con “strutture”.

comma 2: sostituire la parola “regolano” con “possono regolare”

comma 3: sostituire le parole “corpi” con “strutture”

Nota al comma 4 : non è chiaro, cioè: come è possibile che un Comune con meno di 7 operatori di P.M. possa poi garantire il servizio “in maniera continuativa ed efficace su tutto il territorio comunale in tutti i giorni dell'anno”. Occorre chiarire se deve obbligatoriamente consorzarsi con altri Comuni, o quali provvedimenti organizzativi debba adottare. Si suggerisce quindi di eliminare il comma 4 (da inserire come comma 1 di un nuovo art. 17 bis)

Art. 16 comma 1 lett. a) – riprendere il contenuto dell'art. 2 comma 2 lett. a)

Inserire Art. 17 bis (come da nota al precedente art. 15, comma 4)

Comma 1 – come comma 4 art. 15

Comma 2. I servizi esplicano le stesse attività attribuite ai corpi

Art. 18 comma 1 lett. b) sostituire con “ufficiali”

lett. c) sostituire la parola “comandante” con “ufficiale-comandante”

comma 3: sostituire la parola “corpo” con “struttura”

Art.19, comma 1

Aggiungere Presidente della Comunità Montana o Conferenza dei Sindaci

Art. 19 comma 2: sostituire tutto il comma con : “Fatto salvo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, la funzione di comandante è attribuita solo a personale di comprovata esperienza nel settore della PL in riferimento alla complessità dell'ente di appartenenza. Salvo diversa disposizione del regolamento del Comune, il comandante della PL riveste la qualifica apicale nell'ambito della propria amministrazione.

Art. 20 comma 2: aggiungere “lett. c) la partecipazione a corsi di formazione per l’accesso alle qualifiche b) e c) dell’art. 18 comma 1 “

Art. 21 comma 2: va fatta salva la facoltà, tra enti pubblici, di stipulare tra loro accordi diversi quando approvano un protocollo o una convenzione per collaborazioni. Altrimenti sembra che se un Comune richiede un servizio di polizia, ad es. alla Provincia, questa non possa farsi riconoscere nemmeno le spese vive, quindi si propone di sostituire il comma 2 con :

“Il pagamento delle attività richieste da altre amministrazioni pubbliche verrà stabilito nell’ambito delle specifiche convenzioni tra enti”.

Art. 22 comma 1 lett. a) : dopo la parola “comandante” aggiungere “ufficiali” e sostituire la parola “corpi” con “strutture”.

Art. 23 – trasferire tutto il contenuto nelle norme transitorie.

Al comma 2 , dopo la parola “che” aggiungere “alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Art.24

Si auspica una rapida procedura per la costituzione della Fondazione denominata “Scuola interregionale di Polizia Locale” e tempi possibilmente brevi per l’organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori di P.L.

Come considerazione conclusiva, il CAL ravvisa che il disegno di legge cerchi di assicurare l’omogeneità e l’uniformità della funzione di polizia locale solamente sul territorio degli enti che dispongono di un servizio / corpo, senza intervenire in modo incisivo sugli Enti che non ne dispongono; perpetuando così una disparità di trattamento tra enti circa gli oneri da sostenere e , soprattutto , tra i cittadini nella fruizione della funzione.

F.TO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Alessandro REPETTO)

F.TO IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Bruno CERVETTO)

**COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 2007**

Genova 9 novembre 2007

**Il Segretario
Dr Bruno Cervetto**